



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 132 del 13/11/2003

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 novembre 2003, n. 1649

L.R. n. 11 del 1° agosto 2003 "Nuova Disciplina del commercio" Indicazioni operative ai comuni:
Approvazione circolare.

L'Assessore all'industria Commercio ed Artigianato, Avv. Pietro Lospinuso, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio competente, confermata dal Dirigente di Settore, riferisce:

In data 01.08 2003 sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 87, è stata pubblicata la legge regionale n. 11 del 1° agosto 2003 "Nuova Disciplina del Commercio". L'art. 2, comma 1 della legge prevede che l'attuazione avvenga attraverso provvedimenti attuativi concernenti le procedure per l'insediamento delle medie e grandi strutture di vendita, gli obiettivi di sviluppo per le grandi strutture di vendita, i corsi professionali, la definizione dei comuni ad economia turistica e città d'arte, le vendite straordinarie, il funzionamento dell'Osservatorio regionale del commercio e le modalità di autorizzazione dei Centri di Assistenza Tecnica.

In attesa dell'emanazione dei regolamenti attuativi e allo scopo di fornire ai comuni utili indicazioni operative sugli aspetti più innovativi della legge, si ritiene opportuno emanare l'allegata circolare dandone diffusione con la pubblicazione sul B.U.R.P. e sul sito ufficiale della Regione Puglia.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/01

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o, di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. a, della L.R. 7/97.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore al ramo;

VISTA la sottoscrizione apposta in calce al presente provvedimento da parte del Funzionario Responsabile, del dirigente dell'Ufficio e del dirigente di Settore;

A VOTI UNANIMI ESPRESSI NEI MODI DI LEGGE

DELIBERA

- di approvare la relazione dell'Assessore all'I.C.A. e di fare propria la proposta riportata nelle premesse e che qui si intende integralmente richiamata;
- di approvare la circolare, allegata quale parte integrante del presente provvedimento, concernente indicazioni operative ai Comuni sull'attuazione della L.R. 11/03.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito ufficiale della regione Puglia www.regione.puglia.it.

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta

Dr. Romano Donno Dott. Raffaele Fitto

Sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 87 supplemento del 1° agosto 2003 è stata pubblicata la L.R. 11 del 1° agosto 2003 "Nuova disciplina del commercio", approvata ai sensi della legge costituzionale 3/01 che ha modificato il titolo V della Costituzione assegnando alle regioni competenza esclusiva in materia di commercio.

La nuova legge regionale sostituisce tutta la precedente normativa nazionale e regionale in materia pur confermandone molti aspetti quali utili punti di riferimento e di raccordo con le altre regioni.

L'attuazione della legge avverrà attraverso l'emanazione dei provvedimenti attuativi, previsti dall'art. 2 della legge, che regolamenteranno le procedure per l'insediamento delle medie e grandi strutture di vendita, gli obiettivi di sviluppo per le grandi strutture di vendita, i corsi professionali, la definizione dei comuni ad economia turistica e città d'arte, le vendite straordinarie, il funzionamento dell'Osservatorio regionale del commercio e le modalità di autorizzazione dei Centri di Assistenza Tecnica.

La presente circolare intende richiamare l'attenzione dei comuni su alcuni aspetti innovativi della legge e fornire utili indicazioni operative in attesa dell'emanazione dei regolamenti attuativi.

Art. 4, comma 1, lett. c)

La definizione di superficie di vendita include tutti gli spazi frequentabili dal consumatore che siano comunque destinati alla vendita, cioè che abbiano la finalità commerciale di esporre la merce e consentirne l'acquisto. Per tale motivo il comma precisa che non sono considerati spazi di vendita quelli compresi tra la barriera delle casse e l'uscita e, analogamente, quelli tra l'ingresso ed eventuali barriere all'entrata, in quanto tali spazi sono privi di rilevanza commerciale.

Art. 6: "requisiti di accesso all'attività"

Per quanto concerne i requisiti di accesso all'attività commerciale, si richiama l'attenzione sul fatto che la L.R. 11/03 non ha modificato la norma preesistente per l'esercizio dell'attività nel settore alimentare per il quale continua ad essere obbligatoria la frequenza di un corso professionale specifico, mentre per l'esercizio dell'attività commerciale non alimentare è prevista la frequenza di corsi specifici in assenza di diploma di istituto secondario (cioè diploma di scuola superiore) o degli altri requisiti stabiliti dall'art. 6, co. 1, lett. b) della legge.

Le norme dell'art. 6 troveranno un proprio strumento applicativo specifico nel regolamento di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) della legge; fino all'approvazione di tale regolamento, si continua ad applicare la normativa preesistente come previsto dal comma 5 dell'art. 28 della L.R. 11/2003. Possono quindi avviare attività commerciali tutti coloro che abbiano i requisiti previsti dalla ex L.R. 24/99 e D.L.vo 114/98 ovvero che li conseguano prima dell'approvazione del regolamento attuativo.

Le norme dell'art. 6 e successivo regolamento troveranno specifica applicazione per tutte le forme del commercio compresi il commercio su aree pubbliche e all'ingrosso.

La previsione, richiamata nell'ultimo periodo del secondo comma dell'art. 6, di requisiti formativi specifici per il settore alimentare deve intendersi, oltre che per l'ovvia predisposizione di programmi ad hoc per i corsi di formazione eventualmente necessari, anche come definizione dei requisiti o titoli necessari per poter commercializzare questo tipo di prodotti.

Per quanto concerne il comma 3 punto c) dello stesso articolo 6, è opportuno precisare che la norma si riferisce espressamente alle condanne penali detentive relative a reati di cui ai titoli II e Vili del primo libro del codice penale, l'elenco successivo ha un valore esplicativo, intende cioè evitare una citazione "muta" difficilmente comprensibile. Pertanto la norma si adatta automaticamente a ogni variazione dei citati titoli del codice che modifichi le fattispecie di reato o le sanzioni relative.

Art. 8, commi 2 e 5 lettera a

Il possesso dei nuovi requisiti professionali per coloro che già operano come titolari di un esercizio, soprattutto in riferimento al settore non alimentare, ma non abbiano ancora maturato i requisiti di anzianità previsti dal comma 1 dell'art. 6, viene richiesto solo dopo l'entrata in vigore dell'apposito regolamento di cui all'art. 2, comma 1, lettera c della legge.

Nell'ambito di tale regolamento verranno definite le modalità di adeguamento per gli operatori già in attività.

Art. 18, "Orari di apertura e chiusura"

Sono immediatamente applicabili le disposizioni della L.R. 11/03 in materia di apertura e di chiusura degli esercizi commerciali.

L'art. 18, comma 7 prevede la possibilità di deroghe a detti orari per attività che svolgano in maniera prevalente la vendita di alcune merceologie specifiche. In merito si possono fare alcune precisazioni. La norma si riferisce esclusivamente ad esercizi specializzati in una determinata tipologia di attività. Non è sufficiente, pertanto, ai fini della deroga, la semplice presenza, anche se prevalente, di una merceologia oggetto della deroga. Si deve specificare, inoltre, che il criterio di prevalenza deve ritenersi riferito ad un unico settore merceologico come definito dall'art. 5 della legge.

Art. 27, comma 5, lett. b)

Le sanzioni previste per la perdita dei requisiti vanno intese come riferite all'intero articolo 6, così come analogamente è stato previsto dal precedente comma 4 in cui viene normata la medesima fattispecie in riferimento alle medie strutture di vendita.

Art. 28 "Disposizioni transitorie e finali"

Particolare attenzione deve essere prestata all'applicabilità delle nuove norme durante il periodo che precede l'emanazione dei provvedimenti attuativi di cui all'art. 2 della legge. A tal proposito l'art. 28, nell'abrogare la legge regionale 24/99, stabilisce che la stessa resta applicabile, fino all'emanazione dei suddetti regolamenti, soltanto per le norme concernenti i corsi professionali, la definizione dei comuni ad

economia turistica e città d'arte, le vendite straordinarie, il funzionamento dell'Osservatorio e le modalità di autorizzazione dei Centri di Assistenza Tecnica.

Per la presentazione e l'esame delle domande di apertura di medie e grandi strutture di vendita, pertanto, occorre attendere l'approvazione dei relativi regolamenti di cui all'art. 2 comma 1 lettere a) e b) della legge.

Tale previsione non riguarda invece l'apertura di esercizi commerciali di vicinato che risultano immediatamente applicabili (compreso l'ampliamento della dimensione da 150 a 250 mq di tale categoria nei comuni con meno di 10.000 abitanti).

Le altre strutture risultano vincolate in maniera diversa ai due regolamenti citati.

Per le medie strutture di vendita e per le strutture di interesse locale l'autorizzabilità resta vincolata all'approvazione degli strumenti di programmazione comunale i quali a loro volta dovranno essere conformi a quanto previsto dal regolamento di cui alla lettera a), che dovrà specificare anche i requisiti urbanistici di idoneità delle aree e la dotazione di standard di parcheggio.

L'assenza di questi elementi, inoltre, non consente ai comuni di autorizzare le concentrazioni e gli accorpamenti di esercizi di cui all'art. 9 della legge.

Il presente allegato è composto di nr. 2 pagine

Il Dirigente di Settore
Dott. Pietro Trabace
